

art. 29. Sistemazioni agrarie e piantumazioni

- 1) È vietato qualsiasi intervento che modifichi la morfologia dei luoghi, ad eccezione dei miglioramenti fondiari definiti "Sistemazioni agrarie".
- 2) Non sono ammessi rilevati né riempimenti di avvallamenti con terra di riporto.
- 3) Sono permesse le sistemazioni agrarie, previa autorizzazione o concessione, che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire.
- 4) I movimenti di terra che comportano alterazioni del profilo del terreno fino a 30 cm e senza utilizzo di terreno di riporto sono soggetti a comunicazione all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio.
- 5) Tutti gli altri interventi sono soggetti a DIA e devono essere supportati dalla seguente documentazione:
 - piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di coltivazione e/o impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
 - relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare problemi idrogeologici.

Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) si auspica il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario;
 - possibilmente mantenere la baulatura dei terreni;
 - prevedere adeguate reti scolanti (drenaggi);
 - al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (salici, gelsi, alberi da frutto e da fiore, specie forestali autoctone) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre l'ettaro di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'appezzamento o raccordarsi con le coltivazioni circostanti.
- 6) Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di colture intensive in genere (vigneti, frutteti, oliveti, ecc.) dovrà essere mantenuta una fascia libera di almeno 10 metri dalle abitazioni esistenti. Nell'uso dei prodotti fitosanitari dovrà essere rispettato il Regolamento Comunale specifico.